Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Ho brevi osservazioni da rispondere all'onorevole Palberti.

Il Ministero aveva accennato a un dubbio, nella sua relazione, in ossequio all'obbligo che ha di presentare le Convenzioni internazionali al Parlamento.

Fu già ammesso che all'approvazione bisogna sottoporre non solo i trattati, che importino variazioni di territorio od oneri finanziari, ma anche quelli che includano qualche deroga alle leggi precedenti. Quindi il Ministero, per procedere correttamente, sentiva il debito di esaminare se nella presente convenzione tra Italia e Germania si contenesse disposizione di tal natura da modificare qualche legge; e nel dubbio, ha creduto piuttosto aderire alla opinione, che includesse obbligo di sottomettere il trattato all'approvazione del Parlamento. Però la Commissione, nel rilevare il dubbio del Ministero, invece che limitarsi a cotesto intendimento è entrata in merito.

Il punto di vista suo è quindi un po'diverso dal nostro, che concerneva un dovere del Governo dinanzi alle prerogative parlamentari. E siccome la relazione, discutendo la questione della deroga fa degli apprezzamenti che toccano punti delicatissimi di competenza, il Ministero ha dichiarato di ritenersi estraneo a cotesti giudizi, per la ragione molto semplice che, quando si tratta di patti internazionali (e lei onorevole Palberti, che è così forte nelle materie giuridiche, me lo può insegnare), non si può di sfuggita affermare se un articolo deroghi, o no, a leggi dello Stato. In tali casi è bene non pregiudicare la cosa; val meglio che la deroga avvenga implicitamente, virtualmente.

Legga in proposito l'articolo 4 della legge nostra del 1868, e troverà che non corrisponde esattamente all'articolo 6 della Convenzione, come pare inclini a credere il relatore.

« I marchi o segni distintivi, già legalmente usati all'estero, sopra prodotti e mercanzie di fabbriche o commerci stranieri che si facciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel Regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi o segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali. »

Così che un marchio di fabbrica, presentato da un tedesco in Italia, non potrà essere registrato che quando sia trovato corrispondente alle norme della legge italiana.

Invece, nell'articolo 6 della Convenzione con l'Impero germanico, è detto:

« Quando un marchio di commercio, o di fabbrica, sarà stato registrato nei territori di una delle parti, l'ammissione al deposito del marchio nei territori dell'altra parte non potrà essere rifiutata al propietario del marchio, per la ragione che la forma esteriore e la composizione del marchio non siano conformi alle leggi di quest'ultimo paese. »

Dunque, secondo questo articolo, il marchio di fabbrica ottenuto in Germania sarà registrato in Italia; cioè riconosciuto nei suoi effetti senza alcun esame delle sue forme esteriori.

Può sorgere, è vero, qualche dubbio rispetto a quanto riguarda la nostra legge interna del 1868. E così mi spiego in parte gli intendimenti che sono, sia pur velatamente, accennati nella relazione.

La nostra legge sui marchi di fabbrica è una delle più restrittive d'Europa. Cosicchè noi verremmo per questa parte a dare un vantaggio agli stranieri rispetto alla facilità dell'ammissione al deposito. Ma qui si tratta di ben altro, che non riguarda la Convenzione, ma include il bisogno di migliorare la nostra legge sui marchi; e meglio coordinarla, sia con l'atto di unione di Parigi del 1883 che con la Convenzione ora in esame. Epperò ripeto che nei limiti di questa discussione che concerne patti internazionali e non leggi nostre interne, val meglio astenersi da formule e norme che riescono superflue o pericolose.

Resta a noi sempre il còmpito di migliorare i nostri rapporti rivedendo le nostre leggi come la necessità impone. Difatti talune delle nostre leggi, quella sulle privative e specialmente l'altra sui marchi, sono oramai insufficienti di fronte ai principii che abbiamo accettati con l'atto di unione del 1883 e che sono stabiliti in questa Convenzione fra l'Italia e la Germania.

Presidente. Onorevole Palberti, desidera parlare?

Palberti. Io sono perfettamente d'accordo e coll'onorevole sotto segretario di Stato e coll'onorevole relatore nel desiderare che la Convenzione attuale dia quella maggior larghezza di concessioni che nella materia industriale è già in uso presso altri paesi. Duolmi però di non poter concordare nella opinione del relatore (e forse avrò torto), che la formula